



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO FALLIMENTARE**

132-1/2023 P.U.
RICORSO PER LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Giuseppe Rana	presidente
Dott.ssa Francesca Pastore	giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

BUFI ANTONIO (C.F: BFUNTN71B02A883O), nato a Bisceglie il 02.02.1971 ed ivi residente alla via Fellini n.44/6

ricorrente

esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:

- Bufi Antonio ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
- al ricorso è stata allegata relazione, redatta dall'O.C.C., che contiene valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- il sig. Bufi Antonio ha debiti per € 193.386,23 cui vanno aggiunti i costi della procedura, pari ad € 3.120,00 (comprensiva di oneri previdenziali) per gli advisor ed € 2.548,85 (detratto acconto di € 298,00) comprensiva di i.v.a., quale saldo del compenso dovuto al netto dell'acconto versato in favore dell'O.C.C.;



- il ricorrente, dipendente presso [REDACTED], con sede in Molfetta alla zona industriale artigianale, svolge la propria attività lavorativa con la qualifica di operaio, con stipendio mensile di € 1.500,00/1.600,00;
- la sig.ra [REDACTED], moglie del ricorrente, dipendente presso [REDACTED] con stipendio mensile di circa euro 1.850,00, oltre a precisare che il finanziamento con Compass spa. pari ad € 350,00 mensili risulta a suo esclusivo carico, si dichiara disponibile ad accollarsi l'intera rata del mutuo cointestato con il marito con Banca per la Casa (Unicredit) spa pari ad € 928,00, per il periodo intercorrente tra la data di apertura e quella di chiusura della presente procedura, continuando a contribuire alle spese ordinarie con il residuo della busta paga pari ad € 570,00;
- la debitoria complessiva dell'istante, pertanto, escludendo la parte relativa al mutuo ipotecario e al finanziamento con Compass spa. va quantificata in euro 103.646,09;
- il ricorrente non è titolare di beni immobili né mobili registrati, così come attestato dall'O.C.C., per cui non sussistono beni, se non di modico valore, da mettere attualmente a disposizione della procedura;
- le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso dell'istante ammontano ad euro 1.799,00, escludendo dalle spese le rate del mutuo e il finanziamento Compass, come attestato dall'OCC;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII;

OSSERVA

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII, in quanto il centro di interessi principale del ricorrente è collocabile nel comune di Bisceglie;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co1, lett.c), CCII, posto che:
 - a) dal punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualifica di consumatore o comunque di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - b) dal punto di vista oggettivo, il debitore versa in stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'OCC nella propria relazione;
- la domanda di liquidazione dei beni è ammissibile anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni mobili ed immobili. In tal senso, infatti, si rileva come l'istituto della liquidazione, mutuato dalla procedura fallimentare, non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o



denaro, ovvero di beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo, 31/01/2018, in www.fallimentiesocietà.it; cfr. anche Trib. Matera, 24.7.2019, in www.ilcaso.it);

- non rappresenta motivo di inammissibilità, invero, il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile (come nel caso di specie), ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori (cfr. Trib. Milano Sez. II Ord., 16/11/2017, in www.ilcaso.it; cfr. anche Tribunale Bologna Sez. IV Decr., 04/08/2020, in www.ilcaso.it; Trib. Ancona, 08/10/2020, in www.ilcaso.it);

considerato, in definitiva, che possa emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I., con apprensione alla procedura delle somme rivenienti dal reddito di lavoro del ricorrente, eccedenti l'importo di € 1.000,00 mensili, in considerazione dei dati rinvenienti dalle statistiche Istat sulle soglie di povertà per l'anno 2022 relative ad un nucleo familiare composto da quattro persone e dell'apporto mensile del coniuge (pari ad € 570,00 circa);

tenuto conto, nella nomina del liquidatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 C.C.I.I., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi; - dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in altri incarichi di liquidatore; - della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 125, 268, 269, 356 e 358 CCII,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di BUFI ANTONIO (C.F: BFUNTN71B02A883O), nato a Bisceglie il 02.02.1971 ed ivi residente alla via Fellini n.44/6;
- 2) nomina giudice delegato per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
- 3) nomina liquidatore l'avv. Marianna Catino, con studio in Trani alla via Giovanni Bovio n.179, già nominata O.C.C.;
- 4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
- 5) dispone che siano esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente Bufi Antonio fino alla concorrenza dell'importo di euro 1.000,00 mensili, con obbligo di versare al liquidatore il



reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

- 6) autorizza il liquidatore a stralciare il pagamento delle rate del mutuo, ove siano pagate in continuità della moglie [REDACTED];
- 7) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 8) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 9) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al debitore, agli advisor, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 15.2.2024

Il giudice estensore

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

Il presidente

Dott. Giuseppe Rana

